



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

Piazza Sandro Pertini n. 1

c.a.p. 09040 – P.Iva 80004000925 – tel. 070-7691.216 – fax 070-7600022

E-MAIL resp.usc@comune.settimosanpietro.ca.it

AREA SOCIO-CULTURALE

BANDO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI

ALL'ANNO 2009 (Art. 11 Legge 9 dicembre 1998 n. 431)

Il Responsabile dell'Area Socio-Culturale, in esecuzione dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 ed in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 27/14 del 09/06/2009,

RENDE NOTO

Che, con determinazione n. 603 del 16.06.2009, è indetto bando di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2009.

Ai sensi della Legge 20.4.2000 n. **97**, le disponibilità saranno assegnate prioritariamente ai conduttori per i quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge 9.12.1998 n. 431.

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari dei contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Settimo San Pietro e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Definizione di Nucleo Familiare: Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando stesso.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

La concessione dei contributi sarà effettuata sulla base di una graduatoria comunale ed è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

1. Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare per l'anno 2008 non superiore a due pensioni minime INPS, (**€ 11.913,20**) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto risulti superiore al 14% (**fascia A**); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.
2. Reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare per l'anno 2008 uguale o inferiore ai limiti sottoindicati, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24% (**fascia B**); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%, +43%, +67%, +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad **€ 11.465,00**, (limite stabilito dalla R.A.S.) L'ammontare del contributo non potrà essere superiore a **€ 2.320,00**

Numero componenti nucleo familiare	Limite di reddito
1 o 2 persone	(+19%) = € 13.643,35
3 persone	(+43%) = € 16.394,95
4 persone	(+67%) = € 19.146,55
5 o più persone	(+75%) = € 20.063,75

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Nel caso di reddito rilevato dal CUD 2009 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1 (parte B), negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello definito all'art. 1 del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di **€ 516,46** per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

3. **Residenza nel Comune di Settimo San Pietro almeno dal 1° gennaio 2008;**
4. **Titolarità** di un contratto di locazione per abitazione principale sita nel Comune di Settimo San Pietro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, **di durata non inferiore a quattro anni, regolarmente registrato;**

ART. 3 - DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

La situazione economica e patrimoniale è quella relativa al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

Saranno escluse le domande con dichiarazione reddituale inattendibile e non giustificata (es: reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione).

L'ammissibilità di tali domande è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alle entrate di cui dispone il nucleo familiare che consentono la copertura del canone di locazione, comprese:

- le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;
- le pensioni sociali a favore di invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti;
- gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;
- contributi assistenziali;
- lavori saltuari.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE, PUNTEGGI E GRADUATORIA

La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 5.956,60)	PUNTI 2
2) reddito imponibile non superiore all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone sia superiore al 14%, ovvero reddito imponibile superiore al punto precedente ed inferiore al limite di accesso previsto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone sia superiore al 24%	
Dal 15% al 20%	PUNTI 1
Dal 21% al 24%	PUNTI 2
Dal 25% al 29%	PUNTI 1
Dal 30% al 34%	PUNTI 2
Dal 35% al 39%	PUNTI 3
Dal 40% al 44%	PUNTI 4
Dal 45% al 49%	PUNTI 5
Dal 50% al 59%	PUNTI 6
Dal 60% al 69%	PUNTI 7
Dal 70% in poi	PUNTI 8
Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore, secondo le regole fiscali.	
3) nuclei familiari con n. 1 minore a carico	PUNTI 2
per ogni minore a carico oltre al primo	PUNTI 1
4) disabili con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92	PUNTI 3
5) anziani ultra sessantacinquenni	PUNTI 1

A parità di punteggio complessivo la posizione in graduatoria è determinata dalla cronologia della data di locazione, in caso di ulteriore parità avrà la precedenza chi è residente da più tempo nel Comune di Settimo San Pietro.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo, rapportato ai mesi di locazione, **decorre dal 1° gennaio 2009 (o data successiva del contratto registrato)** e sarà erogato nei limiti delle risorse che saranno assegnate al Comune dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'entità del contributo sarà fissata nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 del D.M. LL.PP. del 7.6.1999, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'importo sarà dato dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

es. di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:
reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = 10.000,00 x 14% (esempio di percentuale d'incidenza sul reddito per la fascia A) = € 1.400,00

QUINDI:

canone annuo effettivo	€ 3.600,00 –
canone sopportabile	€ 1.400,00 =
	=====
ammontare max. contrib.	€ 2.200,00

L'ammontare del contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione.

Il contributo da assegnare non può comunque essere superiore a € 2.320,00 annui.

L'ammontare del contributo potrà essere incrementato di un ulteriore 25% e comunque non oltre il limite massimo stabilito pari a € 2.320,00 esclusivamente nei casi seguenti:

- per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni;
- per i nuclei familiari che includono portatori di handicap, come certificato da parte delle autorità competenti ai sensi della L. 104/92;
- per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale di seguito indicate:
 - a) LSU (lavori socialmente utili)
 - b) CIG (cassa integrazione guadagni)
 - c) Mobilità nel lavoro
 - d) Nuclei monoparentali con minori a carico
 - e) Nuovo contratto di locazione stipulato a seguito di provvedimento di rilascio dell'immobile.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune e resi disponibili, unitamente a copia del bando di concorso, presso l'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale o presso l'Ufficio Protocollo.

All'istanza dovrà essere allegata copia di: - documento di identità; - contratto di locazione registrato; - ricevute dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino al mese di maggio 2009; - modello F 23 (imposta di registrazione) per l'anno in corso, ed ogni altra documentazione utile all'attribuzione dei punteggi.

Le domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo di questo Comune, pena l'esclusione, entro e non oltre il 17 luglio 2009.

Non verranno prese in considerazione le richieste di concessione del contributo avanzate da conduttori che non siano in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- a) istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente bando ed entro 3 giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle domande, procede alla formazione della graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

- b) Durante e non oltre il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è possibile la presentazione di ricorsi. Il Comune, al termine del suddetto periodo, provvede alla formazione della

graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inviata alla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento della spesa.

ART. 8 - TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.Lgs N. 196/2003

Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Socio-Culturale, dott.ssa Donatella Pani.

I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente Locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.

Per poter partecipare allo stesso il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla formazione dell'apposita graduatoria.

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile dell'Area Socio-Culturale, dott.ssa Donatella Pani in qualità di responsabile di trattamento, al n. 070-7691216.

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

Il Comune provvederà al pagamento dei contributo **conseguentemente all'erogazione del finanziamento regionale.**

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune la liquidazione dei fondi disponibili avverrà, per ragioni di equità e parità di trattamento, operando la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

ART.10 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.403/98 e dell'art. 6, 3° comma, del D.P.C.M. n.221/99, l'Amministrazione comunale effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.26 della L.15/68 e successive modifiche.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di procedere ad accertamenti tramite il confronto dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, 7° comma, D.Lgs. 10/98).

Il Responsabile del Procedimento
f.to A.S. Daniela Locci

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Donatella Pani